

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1035

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FALCIER, RIGHI, ASTORI, BIANCHI DI LAVAGNA, SAVIO, AZZOLINI, NICOTRA, ORSENIGO, RINALDI, BIANCHINI, FRANCHI ROBERTO, ARMELLIN, RAVASIO, REBULLA, ROSINI, QUATTRONE, CORSI, COMIS, DEL MESE, DELL'ANDRO**

*Presentata il 18 dicembre 1983*

**Norme per l'accesso alla casa, in proprietà o in concessione amministrativa, per il personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede una serie di interventi tendenti a favorire l'assegnazione di alloggi alle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri per rendere possibile ciò che altre leggi hanno previsto ma che nella realtà non è stato raggiunto con grave disagio del personale interessato.

Si tratta di favorire l'assegnazione dell'alloggio al singolo personale dipendente, attraverso la previsione di particolari agevolazioni normative e finanziarie, intese a permettere la costruzione o l'acquisto di alloggi, sia con adeguate previsioni di spesa per finanziare leggi esistenti per la costruzione di alloggi di servizio, sia per la costruzione di nuovi alloggi ai singoli dipendenti interessati.

Per raggiungere tali scopi prefissati e favorire, quindi, l'accesso alla casa agli addetti alle forze di polizia gli articoli da 1 a 3 prevedono uno stanziamento di 150 miliardi di lire da utilizzare per le motivazioni e le modalità previste dalla legge n. 497 del 1978 e successive modificazioni, prevedendo che una quota del 40 per cento venga utilizzata per programmi a favore delle forze di polizia ed un ulteriore 40 per cento per programmi a favore dei carabinieri attribuendone la competenza per la localizzazione al Ministero dell'interno o al Ministero della difesa, sulla base delle loro specifiche competenze.

Gli articoli dal 4 al 10 prevedono, invece, agevolazioni varie al personale dipendente per l'accesso alla prima casa.

Pur utilizzando sull'argomento la normativa propria della legge n. 457 del 1978 sono previste alcune deroghe intese da una parte a rendere più facile l'accesso alla casa e dall'altra a superare ostacoli insuperabili con la normativa vigente. È noto, infatti, che le forze dell'ordine avendo l'obbligo della residenza nel luogo di lavoro non potrebbero partecipare alla assegnazione di abitazioni in proprietà in località diverse dal luogo di lavoro proprio perché vi è la necessità, per l'assegnazione in proprietà, dell'obbligo, sulla base della legge n. 865 del 1971 e successive modificazioni, di residenza nel comune sede dell'intervento edificatorio.

La possibilità, quindi, di permettere l'acquisto o la costruzione di alloggi in località diverse dal luogo di lavoro è ammessa solo con l'introduzione della deroga prevista all'articolo 5 della presente proposta di legge.

Le detrazioni previste per la definizione del requisito del reddito sono maggiori di quelle attualmente in vigore che sono d'altra parte ritenute insufficienti e che con questa o altre proposte potrebbero essere estese a tutto il personale dipendente e che, in questo particolare caso, vogliono tener conto che i riconoscimenti economici giustamente previsti nell'ultimo contratto di lavoro non permetterebbero, in molti casi, ai richiedenti di rientrare nei limiti di reddito attualmente previsti.

Gli articoli 8 e 9 introducono il principio del risparmio casa per favorire, da parte dei diretti interessati, una disponibilità finanziaria iniziale indispensabile per avviare il tentativo e le procedure per l'acquisizione di un mutuo che spesso, anche nelle migliori ipotesi, non copre la totalità del costo della casa e, nei casi possibili, porterebbe ad una rata di rimborso chiaramente insostenibile.

È prevista, pure, la possibilità che il fondo alimentato con i criteri di cui all'articolo 8 sia ulteriormente incrementato da un apposito stanziamento nel bilancio dello Stato per l'erogazione di contributi in conto interessi o in conto capitale.

L'ultimo titolo della presente proposta contiene previsioni relative alla riserva di alloggi per il personale di polizia e dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 11 prevede una riserva non superiore al 10 per cento sugli alloggi costruiti dalla regione, dai comuni e dagli Istituti autonomi delle case popolari rinviando la normativa di applicazione ad un decreto del Ministro dell'interno d'intesa col Ministro della difesa, e al CERV, su segnalazione degli stessi Ministri, la determinazione degli alloggi per ogni provincia.

L'articolo 12 prevede, infine, la conservazione dell'alloggio alle vedove ed agli orfani di assegnatari deceduti per cause di servizio ed in altri casi previsti dallo stesso articolo.

Onorevoli colleghi nell'affidare alla vostra attenzione la seguente proposta di legge, si vuole, infine, sottolineare l'occasione che viene offerta per dimostrare un'attenzione ed una concreta disponibilità a favore delle forze dell'ordine verso le quali tante volte abbiamo espresso solidarietà ed apprezzamento per quanto svolgono a favore della comunità e nell'interesse della difesa della convivenza civile.

È un'occasione per dare serenità nel lavoro, idonea sistemazione alle famiglie degli appartenenti alle forze dell'ordine e favorire, complessivamente, l'accesso alla casa a i singoli dipendenti.

Con questi intendimenti e con le motivazioni sopra esposte si presenta la seguente proposta di legge.

**PROPOSTA DI LEGGE****TITOLO I****PROGRAMMA BIENNALE  
PER LA COSTRUZIONE O L'ACQUISTO  
DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL  
PERSONALE DIPENDENTE DELLE  
FORZE DI POLIZIA E DELL'ARMA DEI  
CARABINIERI****ART. 1.**

Per provvedere alla dotazione di alloggi di servizio per il personale dipendente delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri, per il biennio 1984-1985, vengono incrementati programmi costruttivi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, di lire 150 miliardi, e una quota dell'80 per cento degli alloggi realizzati, ai sensi della stessa legge, è riservata al suddetto personale.

Per la localizzazione dei nuovi programmi costruttivi il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa, secondo le loro competenze utilizzano lo stanziamento disposto nel primo comma, nei limiti del 40 per cento per ogni Ministero per la costruzione o l'acquisto di alloggi di servizio, avvalendosi delle disposizioni e dei poteri che la legge 18 agosto 1978, n. 497, così come modificata e integrata dalla legge 28 febbraio 1981, n. 47, conferisce al Ministero della difesa.

**ART. 2.**

Per la assegnazione e gestione degli alloggi riservati ai dipendenti delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 18 agosto 1978, n. 497.

## ART. 3.

All'onere di lire 150 miliardi di cui all'articolo 1 si provvede, quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1984 con conseguente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1985, mediante conseguente utilizzo dello spazio di copertura preordinato nel bilancio pluriennale 1984-1986.

## TITOLO II

AGEVOLAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELL'ARMA DEI CARABINIERI PER LA COSTRUZIONE O L'ACQUISTO DI ALLOGGI DA DESTINARE A LORO PRIMA ABITAZIONE. - ISTITUZIONE DEL RISPARMIO-CASA

## ART. 4.

I benefici e le agevolazioni previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'acquisto di abitazioni, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri, con le deroghe indicate nei successivi articoli.

## ART. 5.

Ai fini dell'accesso degli appartenenti delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri a mutui agevolati e contributi per l'acquisto dell'alloggio comunque previsti da norme statali o regionali non si richiede il requisito della residenza nel comune dove insiste la costruzione.

## ART. 6.

Agli stessi fini di cui agli articoli precedenti, il reddito complessivo familiare degli appartenenti alle Forze di polizia e

dell'Arma dei carabinieri è diminuito di lire un milione per ogni figlio a carico nonché di lire un milione per il coniuge a carico; lo stesso reddito complessivo dopo la detrazione per ogni figlio o coniuge a carico è calcolato nella misura del 40 per cento.

#### ART. 7.

Gli appartenenti alle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri che fruiscono di contributi e mutui agevolati per l'acquisto di alloggi già costruiti possono impiegare tali contributi e agevolazioni nell'acquisto di abitazioni non aventi le caratteristiche di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969.

#### ART. 8.

Gli appartenenti alle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri che abbiano maturato cinque anni di servizio possono chiedere che le somme accantonate per il trattamento di fine rapporto siano inserite nei fondi speciali per il risparmio-casa di cui al successivo articolo 9.

Nello stesso fondo sono successivamente versati gli ulteriori accantonamenti per il trattamento di fine rapporto.

Nel fondo possono essere altresì depositate, con versamenti di ammontare libero e periodicità non inferiore al semestre, ulteriori somme da parte dei titolari del risparmio-casa di cui al comma precedente. Tali somme sono rivalutate biennialmente in misura pari al 75 per cento dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Superato il periodo di deposito di due anni e raggiunto l'importo minimo di 15 milioni, il risparmiatore può ritirare la somma accantonata e rivalutata ed ottenere dal fondo di cui all'articolo 9 un mutuo fino ad un importo pari al doppio della stessa somma.

Il mutuo è assistito da contributi statali sugli interessi pari a quelli previsti dal titolo III della legge 5 agosto 1978, n.

457, e successive modifiche ed integrazioni.

In alternativa ai mutui di cui al precedente comma i risparmiatori possono optare per la concessione di un contributo in conto capitale di ammontare massimo pari al 50 per cento delle somme a loro favore accantonate o da essi versate.

#### ART. 9.

Presso i Ministeri dell'interno e della difesa sono costituiti fondi per il risparmio-casa tra gli appartenenti alle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri.

In tale fondo confluiscono gli accantonamenti ed i versamenti volontari di cui al precedente articolo 8.

Le modalità di funzionamento del fondo e le condizioni per la concessione dei mutui e dei contributi sono definite con apposito decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

#### ART. 10.

Per il finanziamento del fondo di rotazione per la concessione dei mutui, per un importo di lire 150 miliardi, si provvede per l'anno 1986 mediante conseguente utilizzo dello spazio di copertura preordinato nel bilancio pluriennale 1984-1986.

### TITOLO III

#### RISERVA DI ALLOGGI PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELL'ARMA DEI CARABINIERI

#### ART. 11.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa comunicano al Comitato per l'edilizia residenziale il dettagliato fabbisogno abitativo del personale appartenente

alle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri e dei relativi nuclei familiari.

Il Comitato per l'edilizia residenziale, entro il 31 dicembre successivo, determina il numero degli alloggi da riservare in ciascuna provincia al predetto personale nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica e ne dà comunicazione alle regioni, agli Istituti autonomi delle case popolari, ai comuni e ai prefetti interessati. L'individuazione dei singoli alloggi è fatta dai prefetti secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui al successivo quarto comma, in misura comunque non superiore al 10 per cento degli alloggi annualmente destinati alla generalità dei cittadini.

Per il 1984 la determinazione della quota di alloggi da riservare è effettuata entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

All'assegnazione degli alloggi compresi nella quota predetta provvedono i prefetti secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite in apposito regolamento da emanarsi, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale. Il regolamento disciplina anche le modalità e le procedure per la revoca, l'annullamento e la decadenza dalle assegnazioni.

Per la determinazione, il versamento e la contabilizzazione dei canoni di locazione si applicano le norme concernenti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli alloggi che saranno ultimati entro il 31 dicembre 1986.

#### ART. 12.

Le vedove e gli orfani degli assegnatari degli alloggi compresi nella quota di riserva di cui al precedente articolo 11, deceduti per causa di servizio, hanno facoltà, purché conviventi al momento del

decesso, di continuare a condurre gli alloggi stessi.

La stessa facoltà è attribuita agli assegnatari che, all'atto del collocamento in quiescenza, siano riconosciuti invalidi per causa di servizio ovvero siano stati in precedenza assegnatari di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica; in tale ultimo caso non potranno avvalersi di tale facoltà coloro che lo abbiano riscattato ovvero siano decaduti dall'assegnazione o essa gli sia stata revocata od annullata.